

zione non era ritenuta strettamente necessaria<sup>11</sup>. Mi si oppone, dai miei contraddittori, essere poco credibile che nel sec. II d.C. già si fosse fatta avanti, sia pure sporadicamente, una prassi sicuramente attestata solo per l'epoca postcostantiniana<sup>12</sup>. Ma si faccia un calcolo di probabilità: nel gioco dei vari elementi ricordati in questa nota la mia ipotesi è senz'altro la più probabile, o, se si vuole, quella meno improbabile fra tutte.

POSTILLA SECONDA: SPUNTI SUL METODO DI GIULIANO.

1. Se le ricerche dedicate dal Bund al metodo di Salvio Giuliano (Bund E., *Untersuchungen zur Methode Julians* [Köln-Graz 1965] p. XI-206) dovessero essere giudicate dalle considerazioni conclusive formulate dall'a. (p. 178 ss.: « Ergebnisse und Ausblicke »), vi sarebbe da dire che il suo è un brutto libro. Ma fortunatamente, ove si accantonino quelle pagine, oltre tutto inutili, e piene comunque di affermazioni arbitrarie e inaccettabili, il resto dell'opera (che rappresenta poi l'essenza del lavoro svolto dal giovane romanista) è pregevole. La ricerca, anche se limitata, costituisce un buono, anzi ottimo esempio di accuratezza esegetica e di penetrazione critica. Un utile e saldo punto di partenza per ulteriori, peraltro indispensabili, allargamenti ed approfondimenti.

2. Il proposito del Bund sarebbe stato, in partenza, di accertare se Salvio Giuliano ebbe un metodo proprio di trattazione dei problemi giuridici, e quale. Proposito indubbiamente legittimo, che però ha dovuto cedere il campo (v. 4) ad un programma necessariamente assai più limitato: quello di identificare i metodi adottati da Giuliano nel trattare di un caso con riferimento ad un altro. Più precisamente: quali furono le « anknüpfende Denkformen » del nostro giurista? E a quest'uopo l'a., prendendo in esame tutta la palingenesi leneliana di Giuliano, con l'aggiunta delle *quaestiones* di Africano, ha cominciato col formulare un diligente catalogo (vedilo a p. 184 ss.) dei « casi » collegati tra loro, nei testi giulianeî, mediante un riferimento di appoggio dell'uno all'altro.

<sup>11</sup> O. c. 25 s.

<sup>12</sup> V. in particolare KUNKEL 195 nt. 2.

\* In *Labeo* 12 (1966) 393 ss.

Sulla base di questo catalogo sono condotti i quattro capitoli, in cui l'opera (a parte l'introduzione e le conclusioni) si articola. Un primo capitolo (10 ss.) dedicato ai collegamenti tra soluzioni di casi di specie (con esclusione, dunque, dei collegamenti tra o con regole astratte). Un secondo (28 ss.) dedicato ai rapporti di simiglianza, di eguaglianza, o di dissimiglianza tra fattispecie. Un terzo (97 ss.) dedicato all'uso del procedimento analogico. Un quarto (122 ss.) dedicato all'uso del procedimento di *fictio*. Non tutto il materiale del catalogo è utilizzato in questa parte analitica, ma solo quello che all'a. è parso maggiormente significativo.

Seguire l'a. nei particolari della trattazione non è, naturalmente, possibile, perché si tratterebbe di discutere tutta la lunga serie di fitte esegesi. È tuttavia possibile, anzi doveroso testimoniare che si tratta di esegesi minuziose e accurate, anche se talvolta appannate (come è, del resto, tendenza delle ultime generazioni di romanisti) da un radicale, se non addirittura preconcepito, conservatorismo. A giustificazione di quest'ultimo rilievo, si legga, una per tutte, l'esegesi critica dedicata a D. 28.6.31 (Iul. *sing. ambig.*), che si conclude, manco a dirlo, con l'affermazione della genuinità anche di questo testo pasticciato e con l'accettazione della tesi, vecchia ma non doma, secondo cui le ingenuità che in esso si riscontrano sarebbero da attribuire al fatto che il *liber singularis de ambiguitatibus* fu opera giovanile (non infantile?) di Salvio Giuliano.

Quanto ai risultati di queste ricerche, ovviamente essi non sono molti. Non poteva essere diversamente, dati i molteplici limiti che l'a. si è imposto. Tra le affermazioni più interessanti, segnalerò la rivalutazione di « *similis, similiter* » e del procedimento per similitudini ed eguaglianze (che la critica ancora dominante tende ad attribuire ai post-classici) ed il rilievo che Giuliano fece sí ricorso all'analogia, ma saltuariamente, sporadicamente, insomma non « *planmässig* », non sistematicamente.

3. Resta da giustificare il giudizio negativo sulle considerazioni conclusive (e su di esse soltanto). Non mi sembra difficile.

Primo: l'a., pur essendo perfettamente cosciente dei molti limiti della sua indagine, ciò nonostante ritiene di poter formulare conclusioni generali sul metodo di Giuliano e sulla sua personalità di giurista. Secondo: l'a., pur basando queste conclusioni sulla carriera di Giuliano, accetta senza discutere la *communis opinio* in proposito (quella basata sulla nota epigrafe di Puppit), licenziando in tronco, nel giro di una succinta e non aggiornata nota di riferimento (2 nt. 3), la diversa

opinione, sia pure eventualmente inaccettabile, manifestata e difesa in proposito da chi scrive (da ultimo, in *Labeo* 5 [1959] 67 ss.). Terzo: a prescindere da quanto sopra, l'a. (v. spec. 183), attribuisce la gran parte delle opere « buone » di Giuliano, nonché il carattere teorico-pratico del suo argomentare, a quella prima fase della sua carriera (o perlomeno della carriera risultante dall'epigrafe di Pappus) in cui egli sarebbe stato questore, redattore dell'*edictum perpetuum* e membro del *consilium principis*, non ancora impegnato da rilevanti cariche pubbliche; cioè le assegna, se ho capito bene, allo stesso periodo in cui (o agli inizi del quale) egli avrebbe scritto anche il cattivello (« giovanile ») *liber singularis de ambiguitatibus*. Quarto: « Man wird daher nicht fehlgehen, wenn man diesen Tätigkeiten die prägende Wirkung auf Julians Denkweise zuschreibt und seinen Ort in der Typologie der juristischen Mentalitäten in der Nähe der Stelle sucht, die heute der Angehörige der Ministerialbürokratie in leitender Stellung einnimmt ».

Giuliano « ministeriale »? Che delusione.